

**CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE, STIPULATA DA ESTAR, CON LA DITTA A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. ,PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER COVID 19 DA EFFETTUARSI PER MEZZO DI TAMPONI E RELATIVA STRUMENTAZIONE DI TIPO POCT
CIG PADRE: 86738531EF - CIG DERIVATO: ZDE32D2B31**

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di responsabile dell'esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Sanitario prot. n. 52872 del 15.07.2021 domiciliata per la carica presso l'Azienda,

E

la ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in Firenze (FI), Via Sette Santi n. 3, iscritta al Registro delle Imprese Firenze, CF/PI:0568870483 legalmente rappresentata dal Dr. Massimo Pica, nato a _____ (____) il _____._____, CF _____ che interviene nella qualità di Procuratore speciale e Legale Rappresentante della ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l.,

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della pandemia da Coronavirus (COVID-19 o SARS-CoV-2);
- con il D.L. n. 83 del 30.07.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, con il D.L. n. 125 del 07.10.2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, con il DL n. 2 del 13.01.2021 è stato prorogato fino al 30.04.2021 e con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021 è stato prorogato fino al 31.07.2021;
- con nota del Direttore Generale di ESTAR prot. n. 15576 del 19.03.2020 avente per oggetto "Emergenza COVID 19 – Procedure ex art. 63 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 – Indicazioni" si è provveduto ad autorizzare i vari RUP di ESTAR a derogare alle consuete norme dettate dal Codice dei Contratti Pubblici per avviare procedure di acquisto di dispositivi medici in urgenza;
- sulla base delle indicazioni e delle richieste trasmesse dai referenti tecnici dei laboratori analisi delle Aziende Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere della Toscana, la UOC Farmaci e Diagnostici di ESTAR ha provveduto ad espletare delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi per l'acquisizione a vario titolo di materiale diagnostico e di strumentazioni ai fini dell'esecuzione urgente di tests vari per la diagnosi di infezione da Coronavirus;
- con le Deliberazioni D.G. n. 189 del 27/04/2020, n. 289 del 17/07/2020, n° 415 del 16/10/2020, n° 457 del 03/11/2020 e n. 488 del 23/11/2020 Estar ha preso atto dell'espletamento di alcune procedure negoziate, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett c) (ragioni di estrema urgenza) del D.LGS 50/2016, svolte per l'acquisizione di strumentazioni e reattivi da utilizzare per l'esecuzione di tests diagnostici (tamponi molecolari e tests sierologici) durante il periodo in cui si è svolta l'epidemia del virus COVID 19;
- in considerazione della nuova necessità di reperire sul mercato test antigenici rapidi per SARS Cov-2 al fine di fronteggiare la relativa pandemia Estar ha proceduto ad avviare, a seguito di indagine di mercato, sulla piattaforma START, una Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.LGS 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro multifornitore, con le ditte Fujirebio Italia srl, Relab, Menarini e Sunmedical finalizzata all'acquisizione di test antigenici rapidi per COVID 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi senza strumentazione necessaria alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
- con Deliberazione del Direttore Generale ESTAR n° 488/2020 Estar ha proceduto all'aggiudicazione della procedura ristretta sopramenzionata in favore delle ditte Fujirebio Italia srl, Relab, Menarini e Sunmedical;
- successivamente, alla richiesta ricevuta dall' AUSL Toscana Nord Ovest di dotare i Pronto Soccorso dei propri presidi di Sistemi POCT multicanale e relativi test antigenici rapidi per SARS COV-2 per far fronte alla pandemia in corso, Estar ritenuto opportuno utilizzare gli esiti dell'indagine di mercato sopra descritta nonché quelli dell'indagine di mercato del 18/08/2020;
- a seguito di quanto sopra riportato Estar ha avviato, sulla piattaforma START, una ulteriore Procedura Ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.LGS 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro multifornitore, con le ditte Biomedical Service, Menarini e Quidel finalizzata all'acquisizione di test antigenici rapidi per COVID 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi e relativa strumentazione di tipo POCT necessaria all'AUSL Toscana Nord Ovest;
- con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n° 224 del 26.04.2021, divenuta esecutiva a termini di legge, Estar ha convalidato gli affidamenti dell'Accordo Quadro multifornitore, con le ditte Biomedical Service, Menarini e Quidel finalizzata all'acquisizione di test antigenici rapidi per COVID 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi e relativa strumentazione di tipo POCT necessaria all'AUSL Toscana Nord Ovest;
- Estar ha stipulato con la ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l. l'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di test antigenici rapidi per covid 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi e relativa strumentazione di tipo poct necessaria all'Ausl Toscana Nord-Ovest;
- con nota autorizzata dalla Direzione Aziendale prot. n. 41753 del 07.06.2021 l'Azienda USL Toscana Centro ha richiesto ad Estar l'adesione all'Accordo Quadro multifornitore avente ad oggetto la fornitura di test antigenici rapidi per covid 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi e relativa strumentazione di tipo poct necessaria all'Ausl Toscana Nord-Ovest;
- con nota prot. n. 39497 /dm del 02.07/2021 Estar ha autorizzato la fornitura in service sopramenzionata;
- con nota Prot. n. 17809 del 11.03.2021, Il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Mariateresa Asquino a dare attuazione al contratto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse ed allegati

Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:

- Accordo Quadro multifornitore avente ad oggetto la fornitura di test antigenici rapidi per Covid 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi e relativa strumentazione di tipo poct necessaria all'Ausl Toscana Nord-Ovest;
- Allegato all'Accordo Quadro Scheda dettaglio Offerta Economica
- Capitolato normativo e prestazionale

Gli allegati al presente contratto sono:

- all. A) Atto di Nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679
- all. B) Comunicazione conto corrente dedicate e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
- all. C) Modulo per richiesta DURC
- all. D) Modulo di informazione sui rischi e dichiarazione d'ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'Azienda USL Toscana Centro (art. 26 comma 3 bis D. Lgs n. 81/2008).

Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di Test Antigenici Rapidi per Covid 19 da effettuarsi per mezzo di tamponi e relativa strumentazione di tipo Poct per l'Azienda USL Toscana Centro secondo le modalità di seguito individuate:

Noleggio Apparecchiature

MODELLO	QUANTITA'	CANONE MENSILE UNITARIO ESENTI IVA	CANONE MENSILE COMPLESSIVO ESENTI IVA
AFIAS AD UN CANALE	20	€ 180,00	€ 3.600,00
AFIAS A 6 CANALI	1	€ 180,00	€ 180,00
EVENTUALE COLLEGAMENTO LIS AFIA A 6 CANALI	1	€ 558,33	€ 558,33
CANONE COMPLESSIVO DI LOCAZIONE FINO AL 04.11.2021			€ 17.353,32

Assistenza Tecnica Apparecchiature.

MODELLO	QUANTITA'	CANONE ANNUO UNITARIO ESENTI IVA	CANONE ANNUO COMPLESSIVO ESENTI IVA
AFIAS AD UN CANALE	20	€ 126,00	€ 2.520,00
AFIAS A 6 CANALI	1	€ 126,00	€ 126,00
CANONE COMPLESSIVO DI LOCAZIONE FINO AL 04.11.2021			€ 10.584,00

Art. 3- IMPORTO

L'importo complessivo del presente contratto relativamente al noleggio delle apparecchiature ammonta ad € 27.937,32 ESENTI IVA ai sensi del DL 34/2020, comprensivo di oneri della sicurezza della ditta così suddiviso:

Noleggio apparecchiature	€ 15.120,00	ESENTI IVA
Manutenzione full Risk apparecchiature	€ 10.584,00	ESENTI IVA
Collegamento LIS	€ 2.233,32	ESENTI IVA

I reagenti verranno acquisiti tramite il Magazzino di Area Vasta, dalla SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica che riassume le funzioni di approvvigionamento e supporto amministrativo al Dipartimento del Farmaco.

Art. 4 – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data dell'ultima firma digitale apposta sul medesimo, e avrà durata dal 10.07.2021 al 04.11.2021.

Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per l'Azienda relativamente al comodato d'uso delle apparecchiature è: D.ssa Mariateresa Asquino

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda relativamente al comodato d'uso delle apparecchiature è: Dr. Ismaele Fusco

Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: DANIELA LAZZARINI

Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto della Convenzione stipulata da ESTAR.

Art. 7- PENALI

Si rimanda all'art. 22 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

Si rimanda agli artt. 28 e 29 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: **UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)**. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato. L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0,50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Art. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere.

Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Si rimanda all'art. 18.07, e 18.08 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

La Società, informata sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle aree ed ambienti aziendali, si impegna a sottoscrivere prima dell'avvio delle attività l'allegato D "modulo di informazione sui rischi e dichiarazione d'ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'Azienda USL Toscana Centro" (art. 26 comma 3 bis D. Lgs n. 81/2008).

Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).

3. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove per le attività oggetto della presente convenzione sia necessario il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli di cui categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), da parte della A. Menarini Diagnostics s.r.l.. l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento (art. 4 n. 7 GDPR), designa la ditta aggiudicatrice quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR giusto atto di nomina allegato A al presente contratto .

5. Per quanto riguarda: durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati personali e di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, si fa espresso rinvio all'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) allegato A al presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.

Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente/85-disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in considerazione della sua gravità e importanza, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale (art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013), fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.

Art. 17- FORO COMPETENTE

Si rinvia a quanto dall'art. 6 dell'Accordo Quadro e dell'art. 33 del capitolato normativo e prestazionale di gara.

Art. 18 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES)
D.ssa Mariateresa Asquino

Per la ditta A. Menarini Diagnostics s.r.l.
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Massimo Pica